

Dopo le “riforme” Berlinguer (1997-1999), Moratti (2001-2003) e all’indomani della costituzione dell’ ISPRA attraverso i vari “collegati” alla manovra finanziaria 2009, il Governo sta attuando un

ULTERIORE RIASSETTO DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA (ma le risorse continuano a diminuire.....)

All’interno del collegato su “giustizia civile e semplificazione”, approvato il 29 maggio u.s., il Governo - come già in parte preannunciato alle stesse OO.SS. confederali negli incontri del dicembre 2008 con i principali collaboratori del Ministro Gelmini - ha reiterato la delega al Governo stesso per l’ulteriore riordino degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MIUR (art. 1 L. 27 settembre 2007 n.165), spostando al 31.12.2009 il termine ultimo entro il quale si dovrà provvedere all’emanazione dei decreti delegati attraverso i quali, in particolare, verranno ridefiniti statuti e regolamenti degli Enti.L’operazione (la quarta i poco più di un decennio!) dovrebbe riguardare, in particolare, l’ulteriore intervento sul Consiglio Nazionale delle Ricerche (che la precedente riforma MUSSI riuscì a modificare solo nella struttura di vertice (Presidente e Consiglio di amministrazione). Potrebbero, inoltre, essere operati accorpamenti di strutture “minori”.

Si deve far notare la perentorietà dei possibili effetti del dispositivo in questione il quale esclude gli effetti stessi della cosiddetta “norma taglia enti” (art. 26, secondo periodo, della L. n.133 del 6/8/08) nei confronti degli EPR vigilati dal MIUR ed, inoltre, di Anvur, ANSAS, ENAM ed INVALSI, se entro la data prestabilitagli stessi enti di cui sopra non provvederanno ad adottare i regolamenti di riordino.

Da ricordare, in questa stessa direzione, che nel mentre le OO.SS. sono state chiamate dai vertici dell’ Ente ad un confronto su un concreto progetto di riassetto organizzativo generale - la UIL ha incontrato il nuovo Direttore Generale dell’ ASI, dott. Luciano Criscuoli ed i suoi collaboratori, il 17 luglio u.s. - circola negli ambienti istituzionali e parlamentari una ipotesi di nuova riforma ASI sulle cui prospettive non c’è ancora chiarezza.L’ Agenzia Spaziale Italiana è sottoposta alla vigilanza del MIUR ma per le sue competenze è un’istituzione che deve dialogare con numerosi altri dicasteri (Ambiente, Ministero dello Sviluppo etc.).

Pertanto il sistema pubblico degli EPR sarà sottoposto nei prossimi mesi, in quasi tutte le sue articolazioni, ad un ulteriore “stress” riorganizzativo se si tiene conto del fatto che con l’approvazione delle misure riferite al nucleare ed al sistema energetico sarà riformato l’ ENEA (vedi apposita scheda a cura di Marcello Iacovelli) e che nella “catena” dei dispositivi legislativi avviata con la manovra del dicembre scorso è prevista anche la revisione degli Enti dell’ area del Ministero del lavoro e di quello della Sanità (ISPESL, ISFOL, ISS), quest’ultimo già da tempo commissariato.

Ulteriori interventi “correttivi” sono in cantiere per quanto riguarda gli Enti di ricerca afferenti al Mpaaf (Ministero dell’ Agricoltura) (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), Ente Nazionale sementi elette (ENSE), Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).

Il tutto dopo che il Ministro dell’ Ambiente, on.le Prestigiacomo, ad inizio legislatura aveva dato immediato corso al riassetto degli Enti di sua pertinenza realizzando, con non poche sofferenze da

parte degli addetti, l' ISPRA (L'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) nato dalla confluenza di APAT (Agenzia per protezione ambientale), ICRAM (Istituto Centrale di Ricerca applicata al Mare) ed INFS (Istituto Nazionale di Fauna Selvatica).

Tenendo conto che la manovra finanziaria registra un sostanziale decremento delle risorse a disposizione degli EPR e che i nuovi riassetti sono "a costo zero" risulta più che comprensibile la posizione dei nostri compagni ed amici della UILPA- UR AFAM che si sentono paradossalmente "costretti a rimpiangere", il vecchio spoil – system che almeno, una volta attuati gli obiettivi di cambiamento politico, non sottoponeva il sistema ad un ulteriore salasso di risorse!

Di seguito si riproducono:

- **gli "stralci" dei dispositivi legislativi riguardanti la delega al riassetto EPR di vigilanza del Ministero dell' Università e della Ricerca (CNR, ASI,INAF,INGV etc.), la riforma ENEA, la riforma degli EPR del "comparto" socio-sanitario;**
 - **un primo giudizio della UIL sulla riforma ENEA e sulle prospettive future di questo ente;**
 - **le posizioni della UIL, e di CGIL e CISL del settore Ricerca, sulla riforma degli EPR-Miur;**
 - **le posizioni della Segreteria Regionale UILPA-UR su riassetto INVALSI - ANSAS etc.**
 - **schema riassuntivo degli "accorpamenti" degli enti pubblici di ricerca attuati con le riforme sin qui varate**
-

a)

art. 29 " Agenzia per la Sicurezza Nucleare"

e

art.37 "Istituzione dell' Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico"

(stralcio da ddl 1195-B approvato definitivamente dal Senato e riguardante "Disposizioni per lo sviluppo e la internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia")

Art. 29.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l'**Agenzia per la sicurezza nucleare**. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'**ISPRA** e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (**ENEA**), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

- a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
- b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
- c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
- d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
- e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
- f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, *standard* e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
- g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il

finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

- h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
- i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori *standard* internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);
- j) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, nè possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei

conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, nè con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'**ISPRA**, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'**ENEA** e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle

amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ENEA , quale futuro?

Giovedì 9 Luglio il DDL 1195 B (disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia) è stato approvato in via definitiva dal Senato e si avvia alla trasformazione in legge.

L'art. 37 della futura legge prevede: *“è istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”*, l'agenzia, di fatto, nasce dalle ceneri dell'**ENEA (Ente per le nuove Tecnologie, l'Energia e l'ambiente) che in coincidenza con la nomina del commissario straordinario, viene soppresso .**

Si tratta del quarto provvedimento di riordino dell'ENEA in meno di venti anni ma questa volta si interviene in maniera “strutturale”.

Al commissario nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministro per lo Sviluppo economico, spetterà il compito di traghettare il vecchio ENEA nella costituenda Agenzia garantendo la “razionalizzazione” delle risorse.

Non appare un destino particolarmente gratificante quello del secondo ente di ricerca italiano di cui resterà l'acronimo ma la struttura tecnica, scientifica e amministrativa verrà stravolta come sarà radicalmente rivista la “mission” del nuovo ENEA.

La scelta operata dal Governo va considerata nel contesto della nuova politica energetica del Paese che “rilancia” l'energia nucleare sulla quale l'ENEA (allora CNEN) era l'Ente pubblico di riferimento anche se il nuovo coinvolgimento dell'Ente non può non considerare il progressivo depauperamento delle competenze sul nucleare nel paese e di conseguenza in ENEA.

La decisione del Governo appare dettata, però, anche dalla necessità di porre fine ad una gestione “criticabile” dell'Ente in preda a conflitti interni tra la Dirigenza di primo livello e la Presidenza con un decreto di riordino (257/03) che non è mai stato applicato dall'attuale presidente il prof. Luigi Paganetto .

Un Presidente economista ed un direttore generale f.f. che lo stesso presidente ha voluto che fosse esterno all'Ente e laureato in giurisprudenza non sembrano rappresentare al meglio le esigenze di un Ente che ha bisogno di un chiaro segnale di discontinuità dall'attuale gestione e di una guida con capacità manageriali ma allo stesso tempo con esperienza in campo tecnico e nel settore dell'energia con particolare riferimento all'Energia nucleare.

b) art. 27 “ Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca” (vigilati dal MIUR)

(stralcio ddl 1441 – bis , approvato definitivamente, recante “ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, nonché in materia di processo civile”)

Art. 27.

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici»;

d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'**Agenzia spaziale italiana (ASI)**, prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì **all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)**, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, **all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)**, di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrato (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Federazione Lavoratori della Conoscenza

Via L. Serra, 31 – 00153 Roma
Tel. 06 585480 - Fax 06 5883926



Federazione Innovazione e Ricerca

Via Merulana, 198 - 00185 Roma
Tel.: 06 70452803 - Fax: 06 70452806



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Atam

Via Aureliana, 63 – 00187 Roma
Tel. 06 4870125 - Fax 06 87459039

Roma, 07 aprile 2009

PROROGATO AL 31 DICEMBRE IL TERMINE PER RIORDINARE GLI ENTI VIGILATI DAL MIUR?

A ridosso della scadenza per l'emanazione dei Decreti Legislativi attuativi della L. 165/1997 (la delega ottenuta per il Governo Prodi dall'allora Ministro Fabio Mussi) il Governo, con un emendamento approvato dal Senato al ddl A.C. 1441 - bis (art. 27) recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», proroga i termini per procedere al riordino degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal Miur.

L'emendamento, in particolare, modifica la modalità di stesura in prima applicazione degli statuti. Qualora esso fosse confermato nell'iter parlamentare tale compito non sarebbe più demandato ai Consigli scientifici generali, bensì affidato ai Consigli d'amministrazione, integrati con cinque esperti di nomina ministeriale. Con la stessa procedura sarebbe prevista anche l'emanazione dei regolamenti di amministrazione, contabilità e finanza e del personale, assoggettati al controllo del Miur sentiti rispettivamente il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

L'emendamento prevede la possibile applicazione agli enti vigilati dal Miur della norma «taglia enti» della L. 133/2008 (ovvero la soppressione!) qualora entro il 31 dicembre 2009 non siano emanati i decreti legislativi di riordino.

Verrebbero, altresì, soppressi anche l'Anvur, l'Ansas, l'Enam e l'Invalsi, qualora, sempre entro il 31 dicembre 2009, non ne siano adottati i regolamenti di riordino in base al meccanismo della delegificazione.

Avevamo già manifestato forti preoccupazioni in occasione dell'iter d'approvazione della legge delega con il precedente Governo, evidenziando, tra l'altro, come alcuni dei suoi contenuti fossero lesivi di quell'autonomia che, insieme alla programmazione e alla valutazione, resta l'essenza stessa della ricerca pubblica e, quindi, di tutti gli enti che operano nel settore.

Riaffermiamo le nostre perplessità di metodo e di merito.

Sul metodo, auspichiamo un confronto stabile con il Ministero dell'On. Gelmini, alla quale abbiamo inoltrato una richiesta d'incontro.

Nel merito, sottolineiamo che per la terza volta in dieci anni si collegano processi di riordino istituzionale all'intenzione dichiarata di varare il Piano nazionale della ricerca (che, ricordiamo, è fermo alla stesura di 7 anni fa).

Permangono inoltre le perplessità che, unitariamente, manifestammo quasi due anni addietro. Esse attengono, in particolare, all'assenza della previsione di azioni correttive sulla *governance* del sistema all'interno del quale, soprattutto in termini di coordinamento programmatico,

d'individuazione delle missioni, di distribuzione delle risorse, di regolazione e valorizzazione delle risorse umane si rischierà d'accentuare la dicotomia e l'asimmetria esistenti tra gli enti vigilati dal Miur e quelli vigilati da altri Ministeri.

La stessa scelta di trasferire dai Consigli Scientifici Generali ai Consigli d'Amministrazione la prima stesura di statuto e regolamenti, se non equilibrata da un indirizzo volto a favorire la diretta partecipazione della Comunità Scientifica interna agli Enti indebolirà ulteriormente l'autonomia di questi ultimi.

È invece necessario, a nostro avviso, che il provvedimento in discussione non solo garantisca agli Enti vigilati dal Miur l'autonomia prevista dalla Costituzione e confermata dalla L. 168/89, ma abbia la anche capacità di estenderli a tutte le Istituzioni della ricerca pubblica, unitamente al riconoscimento della peculiarità del personale e della comunità scientifica.

In questo quadro, riteniamo che il legislatore debba introdurre, nel corso dell'*iter* d'approvazione alla Camera, elementi correttivi mirati a

- valorizzare l'autonomia e la partecipazione del personale degli enti e della comunità scientifica, anche in riferimento alla prima stesura di statuti e regolamenti;
- rilanciare il processo di reclutamento del personale;
- prevedere strumenti e misure in grado di consentire reali processi di mobilità tra enti, università, istituzioni di alta formazione e mondo produttivo;
- prevedere adeguate norme di raccordo per gli enti vigilati da ministeri diversi dal Miur, in particolare sulle questioni inerenti a reclutamento, personale, mobilità, in un'ottica di vera e concreta riaffermazione della specificità e dell'autonomia della ricerca pubblica extra universitaria e in quest'ambito ribadire la peculiarità del modello contrattuale per il personale degli Enti pubblici di ricerca.

Roma, 7 aprile 2009


FLC Cgil.

Domenico Pantaleo



FIR Cisl.

Giuseppe De Biase



UilPA – UR AFAM

Alberto Civica





Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Roma, 7 aprile 2009

On. Donato Bruno

Presidente della Commissione Affari Costituzionali
della Presidenza del Consiglio e Interni
Camera dei Deputati

OGGETTO: Progetto di Legge C. 1441-bis-B, osservazioni (vs. Rif.to: Prot. 2009/00011403/COM del 31 marzo 2009)

Ill.mo On.le Bruno,

a seguito della Sua del 31 marzo, scritta anche a nome dell'On. Giancarlo Giorgetti, Presidente della Commissione Bilancio, allego le principali osservazioni della UILPA Università/ricerca AFAM all'art. 27 del disegno di legge n. 1441-*bis*-B, in corso d'esame presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati.

Si tratta di alcune specifiche proposte di modifica mirate a migliorare, dal nostro punto di vista, il testo elaborato dal Senato delle Repubblica.

Ci è gradito cogliere l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

Il Segretario Nazionale UILPA- UR AFAM

Alberto Civica

L'art. 27 del Progetto di legge 1441-bis-B, nel prorogare al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il governo è autorizzato, ai sensi della Legge 27 settembre 2007, n. 165, ad adottare i decreti legislativi di riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, modifica in misura non marginale alcune delle disposizioni originarie della norma.

In primo luogo, l'art. 27, comma 1, lettera *c*) del citato Progetto di legge, nel proporre la modifica dell'art. 1, primo comma, lettera *b*) della Legge 165/2007, restituirebbe ai Consigli d'amministrazione la funzione di formulare e deliberare gli statuti in sede di prima attuazione. L'attuale formulazione della Legge 165 conferisce tale compito ai Consigli scientifici.

Sicuramente il testo rielaborato dal Senato ripristinerebbe condizioni coerenti con le funzioni attribuite dalla legislazione agli organi degli enti. Tuttavia, la sua formulazione incrementerebbe il grado d'estromissione delle comunità scientifiche interne agli enti, oggi rappresentate da componenti elette nei consigli scientifici. Ciò, oltretutto, in occasione di un passaggio di fondamentale importanza per la capacità delle amministrazioni interessate di svolgere con efficienza ed efficacia le missioni che il Governo riprenderà a tracciare con l'annunciato Piano nazionale della ricerca per il 2010-2012.

Riteniamo che d'individuazione delle regole fondamentali con le quali gli enti di ricerca risponderanno alle proprie missioni possa proficuamente trarre vantaggio dall'apporto delle preziose competenze delle comunità scientifiche interne agli enti. A nostro avviso, in sede di prima attuazione dell'autonomia statutaria è opportuno integrare i Consigli d'amministrazione, oltre che con i cinque esperti di nomina ministeriale, con un pari numero di ricercatori/tecnologi eletti dalle comunità scientifiche di ciascun ente. Una simile modifica renderebbe lo spirito della L. 165/2007 maggiormente coerente con la Carta europea dei ricercatori, ai cui principi il Senato della Repubblica ha mantenuto il riferimento esplicito. La Carta, infatti, auspica tra l'altro il coinvolgimento dei ricercatori negli organi consultivi e decisionali delle istituzioni per le quali operano, anche ai fini d'assicurare loro l'opportunità di contribuire in modo attivo al funzionamento delle stesse. L'integrazione dei Consigli d'amministrazione con una componente elettiva ricalcherebbe le modalità attuate nelle istituzioni accademiche in occasione delle prime adozioni degli Statuti autonomi successivamente all'entrata in vigore della L. 168/1989.

In secondo luogo, l'art. 27, comma 2 del Progetto di legge 1441-*bis*-B estende agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui all'articolo 26 («Taglia-enti»), comma 1, secondo periodo della Legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora gli stessi

non siano sottoposti a riordino entro il termine del 31 dicembre 2009 con le modalità previste dalla L. 165/2007.

Oltre alle considerazioni sulla non proprietà di strumenti quali le disposizioni sulla delegificazione per intervenire su istituzioni di alta cultura come gli enti di ricerca, da noi già palesate al Presidente della Repubblica in occasione di analoghi tentativi operati nella scorsa legislatura e che qui ribadiamo, ci preme sottolineare le gravi asimmetrie che la formulazione licenziata dal Senato determinerebbe tra gli enti operanti nel settore della ricerca.

Infatti, gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità continuerebbero a essere esclusi dall'applicazione della norma «Taglia-enti» dal primo periodo della L. 133/2008, mentre con la formulazione licenziata dal Senato la stessa potrebbe trovare applicazione per gli enti vigilati dal Miur con dotazione organica superiore alle 50 unità: il tutto potrebbe determinare situazioni in evidente contraddizione proprio con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche che ispirano le disposizioni della Finanziaria 2008 richiamate dalla L. 133/2008. Inoltre, si potrebbero determinare situazioni diverse tra gli enti vigilati dal Miur e quelli vigilati da altri Ministeri.

Per nostro conto, l'esclusione degli enti pubblici di ricerca dalle disposizioni «Taglia-enti» è già implicitamente prevista dall'attuale formulazione della norma, sia per dotazioni organiche superiori alle 50 unità sia per gli enti vigilati da Ministeri diversi dal Miur. Tuttavia, riconosciamo la possibilità che norme elaborate in condizioni pesantemente condizionate dalla decretazione d'urgenza potrebbe determinare conseguenze preoccupanti e di difficile giustificazione agli occhi sia delle alte cariche dello Stato che dell'opinione pubblica. Riteniamo pertanto che l'art. 27, comma 2 del Progetto di legge 1441-*bis*-B debba essere opportunamente modificato come segue: «Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca. »

Infine, riteniamo che nell'esercizio della delega, limitata agli enti di ricerca vigilati dal Miur, il Governo debba prevedere opportune disposizioni di raccordo in grado di evitare differenze normative con gli enti di ricerca vigilati da altri Ministeri. Ciò, con riferimento ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 18 della L. 59/1997, in particolare per l'eventuale adozione di misure inerenti alle procedure d'assunzione del personale e/o mirate a valorizzare professionalità e autonomia dei ricercatori e a favorirne la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università ed imprese.



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

ROMA 14 APRILE 2009

*Al Dr. G. COSENTINO – **MIUR** - Dipartimento per l'istruzione
FAX 06 58492087

*Al Dr. G. BIONDI – **MIUR** - Dipartimento Programmazione e
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali FAX
0658493796

*Ai Commissari - **ANSAS**
FAX 055.2380395

*Ai Componenti il Comitato di Indirizzo - **INVALSI** FAX
0694185215

OGGETTO: riorganizzazione ANSAS e INVALSI

Dopo oltre due anni dalla L. 296/2006 che prevedeva l'Istituzione dell'Agazia Scolastica e il riordino dell'Invalsi, ancora non si è avuto l'avvio delle procedure di applicazione del disposto normativo per quanto riguarda l'Agazia Scolastica, mentre per l'Invalsi il riordino ancora non è completato.

Tuttavia si susseguono notizie circa l'emanazione imminente di "Regolamenti attuativi", e al tempo stesso notizie circa la revisione, per via legislativa da parte del Ministero vigilante, degli articoli che interessano i due enti, revisione e che potrebbe modificare nuovamente gli assetti istituzionali.

Nel rappresentare la preoccupazione e il disagio dei lavoratori interessati, conseguenti all'incertezza della situazione con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali, questa O.S. ritiene necessario un confronto **urgente** finalizzato ad avere i necessari chiarimenti non solo sui progetti eventualmente allo studio, ma anche sullo stato della riorganizzazione dei due enti, obbligatorio in caso di riordino e comunque già più volte sollecitato.

Qualora il MIUR ritenesse di continuare proseguendo nell'assoluta carenza di dibattito, come finora attuato, questa O.S. si vedrà costretta ad indire lo stato di agitazione e la mobilitazione del personale, fino ad arrivare all'indizione dello sciopero avverso l'inedia nell'attuazione dei processi di riordino, inedia evidente in particolare in ANSAS e che ha già arrecato danno al personale in possesso dei requisiti e non stabilizzato a causa della mancanza di avvio delle procedure di stabilizzazione.

Distinti saluti.

UILPA UR AFAM - INVALSI
Sonia Ostrica

UILPA UR AFAM – AFAM
Mario Finoia

c) art. 2 “ Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali”

(stralcio da ddl S. 1167 “ Delega al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, nonché misure per il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”

Art. 2.

(Delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'**Istituto superiore di sanità**, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, **dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro**, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'**Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori**, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza;

d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere.

Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
 - b)* razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
 - c)* limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
 - d)* diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
-

ENTI PUBBLICI DI RICERCA
(Comparto Ricerca)

FUSIONI/ SCORPORI in ambito di riassetto EPR
(in ordine cronologico)

- **L. n. 61 del 21.1.1994**
“Istituzione dell’ Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (A.N.P.A)”
Con dotazione organica di n. 150 unità ex ENEA;
- **D.lgs n. 506 del 30.6.1994**
“Trasformazione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia in Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (I.N.F.M.)”;
- **L. n. 94 del 3.4. 1997**
(art. 7 comma 6)
(fusione ISCO-ISPE ed istituzione Istituto di Studi ed Analisi Economica (I.S.A.E.);
- **D.Lgs n. 19 del 30.01.1999**
“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)”
art. 13 comma 6:scorporo dei gruppi nazionali di matematica e loro confluenza nell’ Istituto Nazionale di Alta Matematica “F.Severi”;
- **D.M. Murst 17.2.1999 n. 72**
“Regolamento recante l’ istituzione dell’ Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna (I.N.R.M.)”
art. 11 disposizioni per regolare il trasferimento di personale comandato da altre pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli EPR);
- **D.lgs n. 296 del 23.07.1999**
“Istituzione dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)”
art. 11 confluenza degli organici degli osservatori astronomici ed astrofisica universitari in INAF;
- **D. lgs n. 381 del 29.09.1999**
“Istituzione dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.)”
Art. 1,5 e 6 norme per la confluenza in INGV dell’ Istituto Nazionale di Geofisica (ING), dell’ Osservatorio Vesuviano (O.V.) e degli istituti C.N.R.:
 - Istituto internazionale di Vulcanologia di Catania (IIV)
 - Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF)
 - Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS);
- **D.lgs n. 454 del 29.10.1999**
“Riorganizzazione del settore della ricerca scientifica in agricoltura a norma dell’ art. 11 della L. 59/97 (Istituzione del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura C.R.S.A.)” (oggi C.R.A)
Art. 1 comma 4 norme per la confluenza nel CRSA degli istituti di cui al DPR 23/11/67 n. 1318 e alla L. 6/6/73 n. 306 ed istituzioni e strutture di ricerca in all. I al decreto (n.28 istituti di ricerca in agricoltura);

- **D.P.R. 8. 9.2002 n. 207**
“Regolamento recante approvazione dello statuto dell’ Agenzia per la protezione dell’ ambiente e per i servizi tecnici a norma dell’art. 8, comma 4 del Decreto legislativo 30.7.1999, n. 300 (A.P.A.T.)”
 Il regolamento rinvia agli **articoli 8,9,35 e 38 del D.L. 30.7.1999 n. 300** e all’ **art. 2, comma 2 della L. 23.3.2001 n.93** e trasferisce alla nuova Agenzia (APAT) le competenze e gli organici dell’ A.N.P.A. (Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale e dei servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

- **D.lgs 4.6.2003 n. 138**
“Riordino dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)”
art. 1 comma 3 ed art. 22: confluenza nell’ INAF dei seguenti istituti del CNR:
 - istituto di radioastronomia
 - istituto di astrofisica spaziale
 - istituto di fisica dello spazio interplanetario;

- **D.lgs 4.6.2003 n. 127**
“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)”
art. 23: confluenza nel C.N.R. dei seguenti Enti:
 - Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC)
 - Istituto nazionale di fisica della materia (INFM)
 - Istituto nazionale di ottica applicata (INOA)
 - Istituto papirologico “Girolamo Vitelli”;

- **D.lgs 21 gennaio 2004 n. 38**
art. 1 e 21: confluenza nel nuovo istituto dell’ Istituto “G. Colonnetti” del CNR nell’ Istituto Elettrotecnico nazionale “Galileo Ferrarsi” e loro fusione nel nuovo **Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.R.I.M.)**;

- **L. n. 133 del 6 agosto 2008**
Art. 28
Istituzione dell’ ISPRA : nato dalla confluenza di APAT, ICRAM ed INFS